

# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio,12 -86013 Gambatesa –tel. 0874719134- fax 0874719706 – cod.fiscale 80002130708 –P.iva 00222260705  
- PEC: comunegambatesa@pec.leonet.it - e-mail: comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it

COMUNE DI GAMBATESA

Prot. N: 0007398

In Partenza del 22-07-2019

Categoria 1 Classe 6



**ORDINANZA N.17 del 22/07/2019**  
del 22.07.2019

**Oggetto: Revoca ordinanza n. 8 del 18.03.2019 - Posa in opera di rallentatore di velocità sulla strada Comunale Mullisco al Km 4.5 – Conferma istituzione del limite di velocità a 30 Km/h .**

## II SINDACO

### PREMESSO

- Che, in virtù della ordinanza sindacale n. 8 del 18.03.2019, si è proceduto alla installazione di un dosso artificiale al Km 4.5 della strada comunale Mullisco;
- Che, a seguito della installazione di detto dosso, sono pervenute numerose lamentele da parte dei fruitori della strada ed, in particolare, da parte degli agricoltori che la percorrono con mezzi gommati, privi di ammortizzatori, spesso muniti di carrelli a traino;
- Che, al fine di andare incontro alle opposte esigenze dei fruitori della strada e trovare il giusto componimento tra i diversi interessi, si è proceduto a nuova istruttoria, dalla quale è emersa l'esigenza di rivedere le disposizioni assunte con la citata ordinanza hn. 8 del 18.3.2019. Infatti, se, per un verso, i dossi artificiali, tra i sistemi di rallentamento della velocità, sono quelli più incisivi perché impongono ai veicoli di giungere al massimo del rallentamento; per altro verso, sono i rallentatori per la cui installazione operano le maggiori restrizioni, potendo diventare fonte di pericolo per la circolazione stradale e costituire intralcio per il passaggio dei mezzi di soccorso. In realtà, l'art. 179 del regolamento di esecuzione del codice della strada ne consente l'installazione solo sulle "*strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence ecc.*", senza, però, fornire una definizione di "*strada residenziale*". Il codice della strada (art. 3, comma 1, n. 58) si limita a definire la "*zona residenziale*", come "*zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali*". Tale ultima definizione indurrebbe a ritenere che le strade residenziali siano opere di urbanizzazione primaria, poste a servizio di aree residenziali (in tal senso cfr. Consiglio di Stato n. 3637/2007) e comunque situate nei centri urbani.

### CONSIDERATO

- Che la strada comunale Mullisco è una strada extraurbana;
- Che, nel dubbio circa la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 179 del cit. Regolamento di esecuzione del codice della strada, occorre adottare le determinazioni che meglio contemperano le opposte esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale (rallentare la circolazione senza costituire pericolo per gli utenti della strada e intralcio per i mezzi di soccorso);

### **RITENUTO**

di potere comporre il conflitto di interessi emerso in merito alla installazione del dosso artificiale al Km 4.5 della strada Mullisco, giusta ordinanza n. 8 del 18.3.2019, mediante la sostituzione del medesimo con altro tipo di rallentatore di velocità e, nello specifico, mediante installazione del sistema di rallentamento previsto dal comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione del codice della strada;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

**VISTO** l'articolo 179 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **REVOCA**

L'ordinanza n. 8 del 18.3.2019, nella parte in cui ordina la installazione di idonei rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali al Km 4.5 della strada Mullisco;

### **CONFERMA**

L'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h sulla strada Mullisco;

### **ORDINA**

La sostituzione del dosso artificiale installato al km 4.5 della strada Mullisco con il sistema di rallentamento ad effetto acustico e vibratorio, previsto dal comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Manda all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Locale affinché, ciascuno per le proprie competenze, dia esecuzione alla presente ordinanza, curando che la posa in opera del suddetto sistema di rallentamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamento anche relative alla segnaletica.

### **AVVERTE**

Avverso la predetta ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo Pretorio al Ministro per i Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oppure entro 60 giorni mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Molise e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 22 luglio 2019



**IL SINDACO**  
**Carmelina GENOVESE**